


Roma, 30 novembre 2010



Al Sig. Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna 40

00193 ROMA

Oggetto: Commissione "Uso e destinazione terre da scavo" – Trasmissione documentazione.

Con deliberazione del Consiglio n 170/2008 è stata istituita, in seno al Consiglio stesso, la Commissione "Uso e destinazione terre da scavo", composta dai Consiglieri Fabrizio Millesimi, Donatella Pingitore e Francesco Quarta.

A seguito delle dimissioni dei Consiglieri Pingitore e Quarta la Commissione è stata integrata con la collega Marilena Martinucci (deliberazione del Consiglio n 93/2010) e con il subentrato Consigliere Giancarlo Scamarda (deliberazione del Consiglio n. 183/2010)).

La Commissione si è riunita sette volte, ma ha anche spesso lavorato con scambi di mail tra i commissari.

Gli ordini regionali sono stati coinvolti richiedendo la normativa regionale e locale emanata sull'argomento, e si sono registrate le risposte degli Ordini di Piemonte, Toscana, Val d'Aosta.

Il documento che si allega, pur risultando conclusivo del lavoro svolto, rappresenta lo "stato dell'arte" in una materia di grande interesse professionale per i Geologi che è suscettibile di ulteriori migliorie anche a seguito delle continue modifiche al D. Lgs. 152/06, e che avrebbe la necessità di essere calata nelle differenti realtà regionali al fine di poter proporre delle "linee guida" per la corretta gestione di questa particolare categoria di materiali.

Si auspica pertanto che tale documento possa rappresentare nell'immediato un utile strumento per tutti i geologi che si debbono confrontare con l'argomento, e in futuro una base per gli approfondimenti a livello regionale.

Cordiali saluti

Il Presidente della Commissione
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

Commissione Uso e destinazione terre da scavo”

DOCUMENTO CONCLUSIVO

PREMESSA

L’approvvigionamento e lo smaltimento di materiale roccioso e terroso nelle opere edilizie, di costruzione, di trasformazione e gestione del territorio possono essere considerate come le due facce di una stessa medaglia, quindi strettamente legate, e regolate da leggi e norme che non sempre è facile coordinare.

Infatti in un quadro normativo di riferimento si devono considerare le norme che riguardano le attività estrattive di cave e miniere, quelle che regolano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, le norme che esortano alla sostenibilità ambientale, le norme urbanistico-edilizie e, non ultime, le norme paesaggistiche e di tutela ambientale.

In questa panoramica normativa è necessario analizzare inizialmente le direttive e raccomandazioni europee, rivolgendosi poi alle leggi e norme statali, non dimenticando che le norme urbanistico-edilizie sono di competenza legislativa concorrente fra stato e regioni e inoltre l’applicazione ultima nella gestione, sia territoriale che ambientale, compete agli enti locali, suddivisa variamente, anche con modalità diverse a livello regionale, tra province e comuni.

1. IL TEMA RIFIUTO

1.1. La normativa comunitaria

La direttiva europea 75/442 sulla gestione dei rifiuti all'art. 1, lett. a), primo comma, definisce il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

L'allegato I della direttiva 75/442, intitolato «Categorie di rifiuti», menziona al punto Q 1, i «residui di produzione o di consumo in appresso non specificati», al punto Q 14, i «prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle abitazioni, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)» e, al punto Q 16, «qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate».

L'art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva ha quindi affidato alla Commissione delle Comunità europee il compito di stabilire «un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I» Tale elenco è oggetto della decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

L'elenco è stato modificato più volte e in particolare, da ultimo, dalla decisione del Consiglio 23 luglio 2001, 2001/573/CE. Il codice europeo dei rifiuti (CER) è entrato in vigore il 1° gennaio 2002.

1.2. La normativa nazionale

La direttiva 75/442 è stata trasposta in diritto italiano con il **decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE, sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

L'art. 6, n. 1, lett. a), del decreto legislativo n. 22/97 definisce il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». L'allegato A dello stesso decreto legislativo riprende l'elenco delle «categorie di rifiuti» contenuto nell'allegato I della direttiva 75/442. Peraltro, gli allegati B, C e D del decreto legislativo n. 22/97 elencano rispettivamente le operazioni di smaltimento e le operazioni di recupero dei rifiuti, analogamente a quanto fanno gli allegati II A e II B della direttiva 75/442, nonché i rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, n. 4, della direttiva 91/689.

Successivamente è stato emanato il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito in **legge 8 agosto 2002, n. 178**, che all'art. 14 reca un'«interpretazione autentica» della definizione di «rifiuto» ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, secondo la quale:

«1. Le parole "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo (n. 22/97), e successive modificazioni (...), si interpretano come segue:

- a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo (n. 22/97);
- b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo (n. 22/97), sostanze, materiali o beni;
- c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche

autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo (n. 22/97).

2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo (n. 22/97)».

La normativa italiana (art. 6, comma 1, lett. a), del D.lgs 22/1997 - decreto Ronchi), tuttavia esclude dal proprio campo di applicazione determinati materiali e sostanze, tra cui, al punto b), «i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave». In seguito, la legge n. 93/2001 ha aggiunto all'art. 8, comma 1 del Decreto Ronchi il punto f bis): «Le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti».

Inoltre, l'art. 1, comma 17, della **Legge n. 443/2001, la Legge Obiettivo**, dispone che l'art. 8, comma 1, lett. f bis), del D.lgs 22/1997 dev'essere interpretato «nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti». Infine, il comma 19 dello stesso articolo 1 stabilisce che «Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato».

Con l'art. 23 della **legge 306/2003** (Legge comunitaria) l'Italia modifica l'art. 1, commi 17 e 19, della legge n. 443/2001. Sono da considerarsi non rifiuti ma sottoprodotti, i residui impiegati, con certezza e senza trasformazioni preliminari, in un altro processo produttivo, prima che dal deposito dei residui possano derivare danni. Questo a seguito del «vasto progetto di lavori pubblici relativi alle vie di comunicazione del paese, per i quali l'utilizzo di terre e di rocce da scavo è indispensabile, la qual cosa ne garantirebbe l'effettivo riutilizzo» della Legge Obiettivo.

Ma la Corte di Giustizia Europea, con la **Sentenza C-194/05** del 18 dicembre 2007 con motivazione «*Per aver escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri e riempimenti, con esclusione di quelli provenienti da siti inquinati, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi stabiliti dalla direttiva 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE*» condanna l'Italia per violazioni della normativa europea in materia di rifiuti. Le norme incriminate sono l'art. 10 della legge 93/2001, recante disposizioni in campo ambientale, e l'art. 1, commi 17 e 19, della legge 443/2001 (Legge Obiettivo).

La direttiva 75/442/CEE – spiega la Corte – esclude dal suo campo di applicazione i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave. Successivamente la Commissione ha istituito il «catalogo europeo dei rifiuti», rinnovato da ultimo con la decisione 2001/573/CE, che comprende le terre e rocce, anche contenenti sostanze pericolose.

Secondo la Commissione tale argomentazione deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo di un materiale non è semplicemente eventuale bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione. Invece, le disposizioni controverse (art. 1, comma 19, della L. 443/2001) prevedono una grande varietà di situazioni, compreso il caso di ricollocazione in altro sito delle terre e rocce da scavo. Inoltre non si può escludere che l'«effettivo riutilizzo» avvenga solo

dopo un periodo di tempo considerevole, se non addirittura indeterminato, rendendo quindi necessario il deposito a tempo indeterminato dei materiali, con potenziali danni per l'ambiente.

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte di giustizia europea ha accolto il ricorso della Commissione e ha sancito la violazione delle norme europee da parte dell'Italia.

Con il **D. lgs. 152/2006** che abroga il Decreto Ronchi (D. lgs. 22/97 e s.m.i.), viene così definito, oltre il termine di rifiuto: *qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi*, quello di sottoprodotto: *i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo*, e materia prima secondaria: *sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181*.

Vengono indicati all'art. 185 i limiti al campo di applicazione e uno specifico articolo tratta delle terre e rocce risultanti dalle operazioni di scavo.

Con il decreto legislativo **n.4/2008** rimane inalterata la definizione di rifiuto ma vengono modificati i concetti di

Sottoprodotto: *sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:*

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato;

e materia prima secondaria: *sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;*

18-bis. Dopo l'articolo 181, e' introdotto il seguente:

«Art. 181-bis Materie, sostanze e prodotti secondari

1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

E' sostituito l'articolo 185 riguardante i limiti del campo di applicazione

Art. 185. Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - 2) i rifiuti radioattivi;

3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.»

All'articolo 185 è aggiunto al comma 1, il comma 10-sexies della **Legge 28 gennaio 2009, n.2 - 10-sexies**. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:

«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»; b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185».

ed è sostituito l'articolo 186 "Terre e rocce da scavo"

Art. 186. Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterrimenti, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo

Commissione USO E DESTINAZIONE TERRE DA SCAVO
Documento conclusivo

avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita' previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorita' competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo gia' autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.».

Legge 13/2009 aggiunge un ulteriore comma all'art 186, l'art. 8-ter "Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra".

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

1.3. *Tipologia e origine dei materiali*

I materiali lapidei e terrosi scavati nell'ambito di differenti processi lavorativi, sono schematicamente riferibili a quattro grandi categorie:

A - Materie prime – prodotti nell'ambito di attività estrattiva; seguono le relative norme regionali; per quanto concerne i rifiuti da attività estrattive, il D. lgs. 117/08 li esclude dal campo di applicazione della parte quarta (rifiuti) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. In base all'art. 185 del medesimo D. Lgs. non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta (rifiuti) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. anche le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui nonché il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

B – Sottoprodotti - materiali prodotti nell'ambito di un processo non direttamente destinato alla loro produzione e, in quanto tali, suscettibili di essere esclusi dal campo di applicazione della parte quarta (rifiuti) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al ricorrere di precise condizioni indicate all'art. 183 lettera p):

p) sottoprodotto : sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- *siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione ;*
- *il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;*
- *soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;*
- *non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;*
- *abbiano un valore economico di mercato*

Inoltre il sottoprodotto non ha la qualifica di rifiuto proprio in quanto il produttore non intende disfarsene ma riutilizzarlo in un ciclo produttivo preventivamente individuato e definito. In particolare con l'art. 186 tra i sottoprodotti vengono normate le terre e rocce da scavo:

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché :

- a) *siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti ;*
- b) *sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo ;*
- c) *l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate ;*
- d) *sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;*
- e) *sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto ;*
- f) *le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali*

interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) *la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.*

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

C - Rifiuti – quando il produttore/detentore delle terre e rocce da scavo “si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” di tali materiali, questi vengono definiti rifiuti ai sensi dell’art. 183 lettera a delle Norme in materia ambientale. Il relativo codice CER da assegnare è il 17.05.03* se contenenti sostanze pericolose, ovvero il codice specchio 17.05.04 se non contenenti sostanze pericolose. Smaltimento in discarica, in alternativa possibilità di recupero della materia.

Le terre e le rocce da scavo che non soddisfano le condizioni degli artt. 185 e 186 sono considerate rifiuto.

Sono inoltre rifiuti i materiali da costruzione e demolizione che vengono portati in discarica. Riguardo i rifiuti da attività estrattiva, attività regolata da leggi regionali, sono regolamentati dal **Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117** “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE” riguarda i rifiuti derivati dalle industrie estrattive, al fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi sull’ambiente.

All’art.3 viene data la definizione di industrie estrattive: intese come “*tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell’estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l’estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto*”, con esclusione dell’acqua.

Poiché “*l’abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati*” (art.4), viene richiesto un piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art.5).

Le aree adibite all’accumulo o al deposito dei rifiuti da estrazione costituiscono le “Strutture di deposito” che necessitano di una preventiva autorizzazione rilasciata dall’autorità competente.

La domanda di autorizzazione deve contenere anche “*la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988*” (art.7, comma 2 c).

D - Materie prime seconde – Normate all’art. 181 e 181 bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ; in attesa dell’emanazione del D.M. che fissi i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari con definite caratteristiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dei D.M. 5/2/98 (“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero...”), 12/6/02 n. 161 (relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate di recupero). Nelle more dell’adozione del citato D.M. continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell’Ambiente 28 /6/99 prot. 3402/V/MIN.

Le terre e rocce da scavo e i rifiuti da costruzione e demolizione che vengono considerati rifiuti e portati in discarica possono essere stoccati e trattati per essere riutilizzati, diventando materia prima seconda.

Il D. lgs. 152/06 è rispettoso dei principi della sostenibilità, ulteriormente integrati dal D.lgs. 4/08.

Art 178 Finalità *“1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.”*

L'art. 182, sostituito dal D.lgs.4/08, riguarda il recupero dei rifiuti attraverso il riutilizzo, riciclo o altre forme di recupero, anche con l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedono l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

L'art.181-bis, introdotto dal D.lgs. 4/08, tratta appunto delle materie, sostanze e prodotti secondari.

A questa tipologia appartiene il materiale derivato da demolizioni o da manutenzione delle infrastrutture, a cui è riservato l'art. 230 del D. lgs. 152/06.

Art. 230 Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

“1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d.opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata alla individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.”

(omissis)

I materiali inerti di recupero, terre e rocce da scavo e materiale da costruzione e demolizione, devono essere utilizzati dagli enti pubblici secondo le indicazioni del **D.M. 8 maggio 2003, n. 203**. *“Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.”*

Art. 1. Finalità e destinatari

1. Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.

2. APPLICABILITA' DELLA NORMA

L'applicazione della norma statale e la verifica delle condizioni di applicazione dei criteri colà indicati viene effettuata nell'ambito della procedura del progetto che prevede la produzione di tali materiali. Le competenze si riversano quindi in sede locale e possono essere così riassunte.

2.1. *Compiti della Regione e delle Province*

A livello regionale si auspica di poter confidare su una Direttiva/Linee Guida riguardo i tre passaggi del procedimento: categoria del materiale, utilizzo, compatibilità ambientale, in modo tale che a livello provinciale e comunale si possa avere una certa omogeneità nei limiti delle rispettive competenze.

Innanzitutto si dovrà operare secondo i principi di sostenibilità ambientale mettendo in opera gli strumenti necessari per garantire l'ottimizzazione nella gestione del materiale e la loro massima utilizzazione nel rispetto della qualità ambientale.

I punti da considerare sono quindi:

- ✓ Tutela dall'inquinamento
- ✓ Utilizzo del materiale
- ✓ Compatibilità materiale-sito di utilizzo

2.1.1. INQUINAMENTO

Con riferimenti alla normativa Siti inquinati (D. lgs. 152/06 parte IV, titolo V) e alle norme di recepimento a livello regionale, è necessaria una metodologia certa di lavoro per avere la garanzia di salubrità del sito e procedere allo smaltimento nel caso di materiale inquinato.

La garanzia di salubrità del sito deve partire a livello regionale/provinciale con l'anagrafe dei siti inquinati per dare modo di operare una prima scrematura in sicurezza.

Nel caso di sito non certamente ma possibilmente o potenzialmente inquinato, è necessario operare una casistica per come procedere ai campionamenti e alle analisi, dato che non potrà essere utilizzata inizialmente, per n° di campioni e tipo di analisi, quella del sito sicuramente inquinato.

Altro caso su cui è necessario avere iniziali indicazioni operative è quello della eventuale commistione con altri materiali considerati rifiuto.

Nei casi di materiale inquinato si seguono le procedure relative secondo il D.lgs. 152/2006.

2.1.2. INTEGRALE UTILIZZO

Alla luce del risparmio delle risorse e dell'utilizzo del sottoprodotto è necessario che il materiale di scavo, considerato sottoprodotto, rientri nel bilancio del materiale inerte e vengano date dalla Regione indicazioni per l'inserimento nei Piani Attività Estrattive, con la consapevolezza che tali piani dovrebbero ormai cambiare impostazione e denominazione. Ssì infatti dovrebbero integrare le indicazioni di pianificazione, tenendo conto del materiale da scavo nei bilanci del materiale e predisponendo le aree di stoccaggio che rientreranno nella gestione delle attività estrattive superando la norma dello stoccaggio provvisorio (1 anno). Parallelamente il Piano attività estrattive, integrandosi con il Piano di gestione dei rifiuti, potrà considerare nel bilancio inerti anche eventuali materiali di scavo, non inquinati, ma considerati rifiuto per la commistione con altri materiali di demolizione che non possono essere identificati come sottoprodotto.

Nei Piani attività estrattiva quindi dovrebbero essere definite anche

- le aree di stoccaggio dei sottoprodotti, dove è possibile il deposito al di fuori dei limiti temporali imposti dal D. lgs. 152/06;
- la caratterizzazione dei materiali e le indicazioni della loro provenienza (tracciabilità) con una scheda di caratterizzazione propria e legata al sito di produzione.;
- il bilancio del materiale all'interno del bilancio previsto per i materiali che rientrano nel cosiddetto Piano attività estrattive,

con la specificazione che la caratterizzazione e bilancio devono far parte della Relazione geologica.

2.1.3. COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Commissione USO E DESTINAZIONE TERRE DA SCAVO

Documento conclusivo

Nel caso che il materiale non venga stoccato come sottoprodotto rientrando nei PIAE, ma sia previsto subito il suo riutilizzo, sia per la riutilizzazione in loco che in sito diverso è necessario che la Regione prescriva di esprimere indicazioni sulla idoneità all'uso tramite Relazione geologica che riguardi sia l'idoneità tecnica che la compatibilità paesaggistica.

Potranno essere date anche indicazioni sull'uso prioritario del materiale depositato.

Al momento solo alcune Regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono espresse in proposito alla gestione delle terre e rocce da scavo:

Regione Valle d'Aosta	Nota assessorato territorio e ambiente 23 aprile 2009 prot.n.4692/TA
Regione Piemonte	Linee Guida assessorato ambiente 2009
Regione Veneto	Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 08 agosto 2008
Provincia aut. Trento	Delibera Giunta Provinciale n.2173 del 29 agosto 2008
Regione Liguria	Delibera Giunta Regionale n.878/2006
Regione Umbria	Delibera Giunta Regionale n.1064 del 27 luglio 2009
Regione Sicilia	Decreto 11 dicembre 2008 Linee Guida

2.2. Compiti a livello comunale

Sono i Comuni che devono gestire l'utilizzo del materiale da scavo all'interno dei procedimenti di approvazione dei progetti, secondo questa casistica

- Scavo previsto da un progetto sottoposto a DIA o PdC.
- Scavo previsto da un'opera non sottoposta a titolo edilizio
- Scavo per un'opera pubblica non sottoposta a VIA
- Scavo per un'opera pubblica sottoposta a VIA
- Sistemazione agraria che non necessita di titolo edilizio
- Opere di Protezione civile, cioè necessità urgente di materiale idoneo

e individuare le procedure operative in funzione del processo produttivo di origine.

Il tecnico incaricato si troverà quindi ad asseverare, quindi prendendo in carico tutte le responsabilità dell'art. 481 del Codice Penale,

- che i terreni provengono da un'area non configurabile come sito inquinato o sottoposto a interventi di bonifica (D. lgs. 152/2006 Parte IV, titolo V)
- le caratteristiche dei materiali scavati e la quantità
- la destinazione prevista del materiale, anche in funzione delle possibili diverse tipologie.

Questo implica a livello di progettazione una attenta verifica dei materiali che verranno scavati che potrà essere operata attraverso **Relazione Geologica** parte integrante del progetto.

Inoltre, se il materiale non è riutilizzato in loco, dovrà essere redatta una **Relazione Geologico-ambientale-paesaggistica** per valutarne la compatibilità all'uso, aprendo un diverso procedimento se necessario o rientrando come parte di un procedimento già in essere.

3. METODOLOGIA OPERATIVA

La Relazione Geologica per i materiali da scavo, pur nell'applicazione di una normativa statale, dovrà essere prevista dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale per tutte le opere pubbliche e private, soggette o meno a titolo edilizio.

3.1. La produzione del materiale

Le terre e rocce da scavo possono essere il risultato di operazioni quali:

1. Scavo di fondazioni di edifici in zona urbana o urbanizzata (PUA)
2. Scavo di fondazione di edifici rurali
3. Sistemazioni agrarie o costruzioni in terra di tipo rurale (bacini, vasche)
4. Costruzione di bacini di laminazione o vasche di prima pioggia
5. Posa di reti interrato e sottoservizi
6. Perforazione di gallerie, sottopassi ecc.
7. Sistemazioni di versanti e opere di difesa del suolo
8. Perforazioni di pozzi per acqua
9. Sondaggi e trivellazioni geognostiche
10. Scavo di canali della bonifica
11. Spurgo e risagomatura di corsi d'acqua

Queste opere appartengono a categorie diverse e sono soggette a specifiche norme e procedure.

Rientrano fra le opere edilizie gli scavi per fondazioni (1-2) e sono parte del progetto, così come la posa di reti interrato e sottoservizi rientrando nelle opere di urbanizzazione dei Piani attuativi sono regolamentate dal RUE comunale.

Per le opere per cui è richiesto il Permesso di costruire o la DIA il Progetto relativo alle terre da scavo sarà parte integrante del Progetto edilizio e ai sensi dell'art.186 dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scavo e di approvazione del progetto di riutilizzo.

Per le opere sottoposte a V.I.A. e/o A.I.A. la modalità di gestione sarà contemplato nello Studio di Impatto.

I movimenti terra in generale dovrebbero essere regolamentati dai Regolamenti urbanistico edilizi che definiscono anche le operazioni rientranti nelle sistemazioni agrarie.

La **legge 22 maggio 2010, n.73** – art.5 che ha modificato l'art.6 del DPR 380/2001 inserisce

- fra le opere di attività edilizia libera le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (6-7), ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato e i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (8-9);

- e fra le opere di attività edilizia libera ma comunicata le vasche di raccolta acqua (4) e i locali tombati.

Per i terreni derivati dallo scavo e spurgo dei canali possono esserci normative a livello regionale.

Come si evince dalla casistica indicata non vi è una modalità unica di procedere rimanendo regolamentata dai RUE comunali, senza che debbano necessariamente esserci linee guida a livello superiore (Provincia e/o Regione).

3.2. Ipotesi di procedura

A1) Scavo di terre e rocce in cantiere nelle operazioni del tipo 1-2-3-4-5, con materiale di scavo riutilizzati in loco

In base all'art.185, c.1, c-bis) questi materiali non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D. lgs. 152/06. Se il sito non rientra fra i siti contaminati non dovrebbe essere richiesto alcun adempimento. E' possibile però che alcune amministrazioni ritengano che il proprietario dell'area debba dimostrare che il terreno prodotto non sia inquinato, benchè riutilizzato in loco.

A2) Scavo di terre e rocce in cantiere nelle operazioni del tipo 1-2-3-4-5, con materiale di scavo non utilizzati in loco.

Il geologo per l'elaborazione di tale studio e relazione dovrà basarsi su

- campionamenti e analisi dei terreni per la caratterizzazione e l'accertamento che il sito non è inquinato, anche sulla base dell'anagrafe dei siti inquinati e potenzialmente inquinati fornita dall'Amministrazione
- possibilità di utilizzazione di siti di stoccaggio provvisorio per i materiali di cui non si ha una collocazione già prevista

Le operazioni da effettuare sono pertanto:

- A. verifica se il materiale scavato debba o no essere riutilizzato in loco
- B. identificazione del materiale come
 - a) sottoprodotto, attraverso
 - 1) caratterizzazione del materiale
 - 2) individuazione di intervento per riutilizzo
 - 3) compatibilità col sito di ricevimento
 - b) rifiuto
 - 4) caratterizzazione del materiale
 - 5) individuazione sito di stoccaggio/discardica

B) Scavo di materiali per le operazioni del tipo 8-9

Nel caso di perforazioni per pozzi da demanio idrico o sondaggi geognostici, i materiali rientrano nella categoria rifiuti (CER 01.05.xx). Quindi non possono essere riutilizzati direttamente ma stoccati e/o recuperati eventualmente secondo norme specifiche.

C) Scavo di materiali per le operazioni del tipo 6-7-10

Se è previsto uno studio di impatto ambientale dovrà verificare le fasi del progetto riguardanti lo scavo e la gestione delle terre e rocce di risulta, secondo le procedure di legge: campionamento e analisi sui terreni e rocce, progetto di riutilizzo del materiale in loco, progetto di riutilizzo di materiale in altro luogo, stoccaggio provvisorio in area appositamente localizzata e definita.

D) Scavo di materiali per le operazioni del tipo 11

Nel caso di escavo o pulizia di canali e scoli, i materiali, non contaminati, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D. lgs. 152/06.

Si dovranno verificare al riguardo le norme o direttive locali.

3.3 Competenze e responsabilità

Per la caratterizzazione dei materiali (terre e rocce) e il bilancio dei materiali è necessaria una Relazione geologica. Il Progetto è una Relazione tecnica, a firma del tecnico Responsabile del Progetto, che descrive accuratamente tutte le fasi, dallo scavo, alla caratterizzazione del materiale, al prelievo di campioni e analisi effettuate. La Relazione sarà allegata alla Dichiarazione asseverata dal direttore dei lavori a completamento di questa prima fase.

Sarà poi predisposta la Dichiarazione per il trasporto del materiale, tale da consentire la rintracciabilità dello stesso.

Infine per la procedura di riutilizzo sarà predisposto un Progetto che assicuri la compatibilità paesaggistica del materiale, anche sotto l'aspetto litologico, idrogeologico, geotecnico, accompagnato da una Relazione.

Le Relazioni, essendo a contenuto prevalentemente geologico, dovranno quindi essere sottoscritte da geologi.

Commissione USO E DESTINAZIONE TERRE DA SCAVO
Documento conclusivo

Data la responsabilità assegnata al professionista dal Codice Penale, Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro." questo deve poter operare nelle condizioni di massima garanzia e sicurezza.

Ogni Comune pertanto dovrebbe

- disporre di aree di stoccaggio provvisorio e/o includere il materiale di scavo nel bilancio dei Piani Attività Estrattive
- inserire la Relazione Geologica per la caratterizzazione e il bilancio dei materiali, la compatibilità tecnica all'uso in loco nel caso sia previsto nel progetto, nella documentazione progettuale richiesta per opere con o senza titolo edilizio e movimenti terra agricoli, dal Regolamento Urbanistico Edilizio
- inserire nel RUE la Relazione geologico-ambientale-paesaggistica per la compatibilità paesaggistica col sito di accoglienza.

Riguardo l'utilizzazione dei materiali non immediata (entro un anno) e non nel luogo di produzione, è necessario che sia sempre richiesta uno studio di compatibilità del materiale riguardo il luogo di utilizzo, oltre la compatibilità tecnica per il progetto, e per la elaborazione dello studio e relazione geologico-ambientale-paesaggistica il geologo dovrà avvalersi della Scheda del materiale, caratterizzato all'origine.

Roma, 30 novembre 2010

Firmato:

Dott. Geol. Marilena Martinucci (membro)

Dott. Geol. Giancarlo Scamarda (membro)

Dott. Geol. Fabrizio Millesimi (Presidente)